

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA
QUALIFICA DI “CULTORE DELLA MATERIA”**

*(approvato dal Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia del 17.06.2015
e dal Consiglio del Dip. di Chirurgia gen. e Spec. medico-chirurgiche del 10.09.15)*

Art. 1

La qualifica del cultore della materia può essere attribuita, su richiesta del titolare dell'insegnamento, ad un esperto e studioso non appartenente ai ruoli del personale docente o ricercatore dell'Università, che abbia acquisito documentate esperienze e competenze in uno specifico ambito disciplinare.

Requisito essenziale è l'aver conseguito, da almeno 3 anni, la laurea magistrale o di titolo equivalente (art. 19, comma 2, RDA), ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) specializzazione
- 2) dottorato di ricerca (conseguito o *in itinere*)
- 3) borsa di studio (conseguita o *in itinere*)
- 4) assegno di ricerca (conseguito o *in itinere*)
- 5) ricercatore di Enti di Ricerca pubblici, previo nulla-osta dell'Ente di appartenenza
- 6) autore o coautore di lavori su riviste accreditate o atti di Società scientifiche, di cui almeno 2 negli ultimi 5 anni
- 7) espletamento di attività didattica in ambito universitario
- 8) collaboratore e/o esperto linguistico (per l'insegnamento della lingua inglese)

Il titolo di studio e gli altri titoli dei quali si richiede il possesso devono essere documentati e congruenti con il SSD dell'insegnamento per il quale viene richiesta l'attribuzione di tale qualifica.

Art. 2

La qualifica di cultore della materia è attribuita dal Consiglio della Struttura didattica competente ai fini della composizione delle Commissioni d'esame, sulla base di comprovate esigenze dell'insegnamento (carezza del SSD nella composizione delle Commissioni di esame), con il consenso dell'interessato.

Il Consiglio della Struttura didattica competente si avvale dell'esame istruttorio della Commissione Tecnica di Programmazione didattico-pedagogica (CTP) del Corso di Laurea, incaricata di valutare la corrispondenza tra le proposte di conferimento del titolo di cultore presentate ed i requisiti previsti dal presente Regolamento.

La richiesta dovrà essere corredata da un curriculum dal quale si evincano l'esperienza e le competenze acquisite dall'interessato, e dalla dichiarazione di non intrattenere e/o aver intrattenuto nei due anni precedenti rapporti di collaborazione con Enti o Istituzioni extra-universitarie che forniscano servizi di preparazione o assistenza per gli studi universitari, nonché di non essere incorso, durante la carriera universitaria e/o professionale, in provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale.

Nel caso in cui le succitate incompatibilità sorgessero dopo la nomina di cultore della materia, è fatto obbligo allo stesso di astenersi da qualunque attività e di comunicare immediatamente, in forma scritta, l'insorgere di tale situazione al Presidente del Corso di Laurea nonché al Direttore della Struttura didattica competente per i provvedimenti consequenziali.

In occasione della comunicazione di attribuzione della qualifica, al cultore della materia viene consegnata una copia dei Regolamenti didattici d'Ateneo e del Corso di Laurea, che il cultore si obbliga a rispettare nell'esercizio/svolgimento delle funzioni connesse alla qualifica.

L'elenco dei cultori della materia è reso pubblico sul sito del Corso di Laurea e della Struttura didattica competente.

Art. 3

La qualifica di cultore della materia ha validità biennale ed è rinnovabile per analogo periodo secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 4

Il cultore della materia può far parte della Commissione d'esame, in presenza del presidente della stessa, per l'insegnamento per il quale è stata attribuita la qualifica, secondo quanto indicato all'art. 19, comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo.

La partecipazione alle Commissioni d'esame non dà diritto ad alcuna forma di compenso.

Il cultore della materia può fare uso della qualifica di "Cultore della materia del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Catania" soltanto nel periodo di attribuzione della stessa da parte della Struttura didattica competente. Propedeutica all'inizio della partecipazione alle Commissioni d'esame è la produzione in copia, alla Struttura didattica competente, di apposita polizza assicurativa che il cultore della materia proposto avrà cura di accendere per la copertura di danni derivanti da infortuni che dovessero occorrergli presso strutture proprie dell'Università e/o strutture convenzionate, sede di commissione d'esame, durante l'espletamento delle funzioni conferite e per tutto il periodo di validità del titolo.

Art. 5

Al personale docente e ricercatore in quiescenza, già in servizio presso un Ateneo italiano, può essere riconosciuta la qualifica di "cultore della materia", fermo restando l'applicazione dell'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 6

Il presente Regolamento si applica a partire dalla costituzione delle Commissioni d'esame dell'A.A. 2014-2015.